



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 271 DEL 06.07.2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

OGGETTO: Rinnovo canone servizio di posta elettronica certificata (Aruba Pec Premium) per le esigenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio Speciale;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, prot. n. 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale il Dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni a decorrere dal 25 ottobre 2012;

Considerato che, in data 23/09/2014, il Dott. Paolo Aielli ha rimesso al Sindaco di L'Aquila le dimissioni da tale incarico con decorrenza 1/10/2014;

Visto il Decreto del Sindaco di L'Aquila n. 116 del 20/11/2014 di conferimento al Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo, in via temporanea e sino alla nomina del nuovo Titolare dell'Ufficio Speciale, dell'incarico di sola gestione delle attività ordinarie dell'Ufficio Speciale;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. n. 14348 del 28/11/2014, di intesa al sopra citato Decreto del Sindaco;

Preso atto che con Decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale, come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. 986 del 18/02/2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Visto il provvedimento del Comune di L'Aquila del 20.12.2016, prot. 0127499, con il quale è stata disposta la proroga del contratto di lavoro del Titolare USRA, ing. Raniero Fabrizi, fino al 31.12.2017;

Ritenuto necessario ed urgente procedere al rinnovo delle due caselle di Pec Premium al fine di non interrompere un servizio essenziale per le esigenze di trasmissione telematica dell'Ufficio Speciale;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Vista la legge 488/99 ed in particolare l'art. 26, comma 3, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, il quale, in relazione all'acquisto di beni e servizi, prevede tra l'altro che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato siano obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro tramite Consip s.p.a. e che la mancata adesione alle stesse, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della vigente normativa;

Considerato che per l'acquisto dei citati servizi non risulta possibile fare ricorso alle Convenzioni CONSIP, in quanto non rispondenti alle necessità dell'Ufficio;

Constatata comunque la possibilità di fare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo tra quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità dell'ordine diretto di acquisto (OdA), da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi MePa con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione e, richiesta di offerta (RdO), da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche e condizioni particolari di fornitura;

Dato atto che per l'acquisto sopracitato è possibile ricorrere al MEPA attraverso il sito acquistoinretepa.it di CONSIP;

Esaminate in data odierna le offerte economiche, le condizioni di vendita presenti sul Mercato elettronico nella iniziativa "Prodotti e Servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", bando "ITC 2009 – Metaprodotto: servizio di posta elettronica certificata (Pec)" e ritenuto conveniente attivare il servizio offerto dalla società ARUBA PEC con sede in via Sergio Ramelli n. 8, 52100, Arezzo (AR), P. Iva 01879020517, che propone il rinnovo del canone Pec Premium al prezzo cadauno di € 32,00, oltre IVA al 22%;

Ritenuto, pertanto procedere al rinnovo del canone di n. 2 caselle Aruba Pec Premium al prezzo complessivo di € 64,00, oltre IVA al 22% (€ 14,08) per un totale di € 78,08, attraverso l'ordine diretto di acquisto (OdA) n. 3757588;

Dato atto che la sopra citata fornitura risulta contrassegnata dal codice C.I.G. Z7C1F44FB3;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvederà a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE 50/2016, spese di funzionamento annualità 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di procedere al rinnovo del canone di n. 2 caselle Aruba Pec Premium, al prezzo complessivo di € 64,00, oltre IVA al 22% (€ 14,08) per un totale di € 78,08 attraverso l'ordine diretto di acquisto (OdA) n. 3757588, dalla società ARUBA PEC con sede in via Sergio Ramelli n. 8, 52100, Arezzo (AR), P. Iva 01879020517;
2. di impegnare pertanto la somma complessiva di € 64,00 oltre IVA al 22% (€ 14,08) per un totale di € 78,08;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvederà a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE 50/2016, spese di funzionamento annualità 2017, che presenta la necessaria disponibilità.

L'Aquila, 06.07.2017



Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

